



COMUNE DI MONTALDO TORINESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI
CIVILI E DELLE UNIONI CIVILI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31/05/2017
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 24/07/2023

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Luoghi di celebrazione

Art. 3 – Orario di celebrazione

Art. 4 – Tariffe

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda

Art. 6 – Allestimento della sala consiliare o di altre strutture comunali

Art. 7 – Danni e responsabilità

Art. 8 – Servizi non erogati

Art. 9 – Entrata in vigore

Art. 10 – Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui al Codice Civile e delle unioni civili tra persone dello stesso sesso come regolati dalle disposizioni di cui alla Legge 20 maggio 2016, n. 76.

Il matrimonio e l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono istituiti obbligatori a carico del Sindaco quale Ufficiale di Governo, che ne garantisce la celebrazione.

Il matrimonio e l'Unione Civile è di norma celebrato dal Sindaco o da un suo delegato tra le figure previste dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000.

In caso di richiesta di celebrazione al di fuori dell'orario di lavoro nei giorni prefestivi e festivi, si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento in quanto il servizio è tra quelli facoltativi non rientrante tra i servizi pubblici essenziali, per il quale si intende richiedere un contributo da parte degli utenti a norma dell'art. 43, comma 4, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997.

Art. 2 – LUOGHI DI CELEBRAZIONE

Il matrimonio civile e l'unione civile possono essere celebrati, su richiesta degli interessati, nella Sala Consiliare, o in altri luoghi idonei, presso strutture di proprietà comunale da individuarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale, che ne determinerà anche le relative tariffe ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento.

E' anche possibile, su richiesta degli interessati, che il matrimonio o l'unione civile siano celebrati presso idonee strutture site sul territorio comunale, di proprietà di altri soggetti pubblici o privati, previo accordo con i soggetti proprietari recepito con deliberazione della Giunta Comunale, che ne determinerà anche le relative tariffe ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento.

L'uso della Sala Consiliare da parte dell'Amministrazione Comunale è comunque prioritario rispetto ad ogni altro.

Per la celebrazione di matrimoni e di unioni civili sarà applicata la regola dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze, fatta salva l'espressa manifestazione di volontà delle coppie di nubendi per la celebrazione contestuale dei matrimoni.

Art. 3 – ORARIO DI CELEBRAZIONE

I matrimoni civili e le unioni civili sono concordati con il personale addetto all'Ufficio di Stato Civile, con presentazione domanda corredata dalla necessaria documentazione con almeno 60 giorni antecedenti la data prescelta per la celebrazione.

La celebrazione del matrimonio o dell'unione civile fuori dall'orario di servizio può avvenire, su domanda degli interessati, concordata con l'Ufficiale dello Stato Civile,

previo pagamento della relativa tariffa, nei giorni e negli orari stabiliti dalla Giunta Comunale;

Sono comunque escluse e sospese le celebrazioni dei matrimoni con rito civile e delle unioni civili durante le seguenti festività o periodi: dal 15 Dicembre al 6 Gennaio; la domenica di Pasqua ed il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo); il 25 Aprile; il 1° Maggio; il 2 Giugno; le due settimane centrali del mese di agosto; il 1° Novembre; l'8 Dicembre.

La celebrazione dei matrimoni delle unioni civili è inoltre sospesa il Venerdì ed il Sabato antecedenti le Consultazioni Elettorali e nei giorni in cui si svolgono le Consultazioni Elettorali.

La celebrazione del matrimonio o dell'unione civile è comunque subordinata alla disponibilità del Sindaco o del suo delegato alla celebrazione.

Art. 4 – TARIFFE

Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni con rito civile e delle unioni civili sono specificate con deliberazioni della Giunta Comunale, che potrà aggiornarle e differenziarle.

Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso:

- il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio (apertura e chiusura dei locali, apertura anticipata per addobbi e sistemazioni);
- il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per l'utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, pulizia, servizi igienici, ecc.).

L'importo della tariffa sarà diversificato a seconda della residenza o meno nel comune di Montaldo Torinese di almeno uno dei nubendi o dei richiedenti l'unione civile, nonché a seconda del luogo, del periodo dell'anno e dell'orario di celebrazione. Non saranno prese in considerazione altre circostanze.

Art. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di celebrazione del matrimonio con rito civile o dell'unione civile presso il Comune di Montaldo Torinese comporta accettazione integrale del contenuto del presente Regolamento, che verrà messo a disposizione dei soggetti richiedenti presso l'Ufficio di Stato Civile.

La richiesta relativa all'utilizzo della "Sala Consiliare", o di altra struttura pubblica o privata di cui all'articolo 3, deve essere inoltrata all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Montaldo Torinese da parte dei nubendi o dei richiedenti l'unione civile con almeno 60 giorni di anticipo sulla data della celebrazione.

L'Ufficiale di Stato Civile, accertata la disponibilità della struttura richiesta per la data e l'ora indicate, ne concederà l'autorizzazione all'utilizzo con riserva fino ad avvenuta attestazione del versamento della tariffa eventualmente dovuta, il cui

importo sarà contestualmente comunicato ai richiedenti.

La prenotazione delle strutture di cui al precedente comma non sarà effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento per l'importo della relativa tariffa all'Ufficio di Stato Civile eventualmente dovuta.

La consegna della ricevuta di avvenuto pagamento dovrà pervenire all'Ufficio di Stato Civile entro dieci giorni dalla richiesta scritta. In difetto, la prenotazione sarà cancellata e della cancellazione sarà dato avviso ai richiedenti.

Il pagamento per l'utilizzo della Sala Consiliare o di altri locali idonei ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento potrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale, tramite bonifico bancario intestato al Comune di Montaldo Torinese, con indicazione della causale "Prenotazione sala per matrimonio civile/per celebrazione di unione civile".

I nubendi dovranno produrre, almeno quindici giorni prima della data di celebrazione, salvo diverso accordo con l'ufficiale di stato civile, la fotocopia dei documenti di identità dei testimoni e, nel caso di cui all'art. 109 del codice civile, anche la delega del comune di residenza.

Art. 6– ALLESTIMENTO DELLA SALA CONSILIARE O DI ALTRE STRUTTURE COMUNALI

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la struttura prescelta con ulteriori arredi e addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

La sala consiliare o le altre strutture dovranno essere quindi restituite nelle medesime condizioni in cui sono state concesse per la celebrazione.

E' assolutamente vietato lasciare in terra riso, confetti, coriandoli ed altro all'interno delle strutture comunali e sul marciapiede o sul sedime stradale esterno all'ingresso comunale.

Il Comune di Montaldo Torinese si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi od altro all'interno delle strutture comunali temporaneamente depositati dai nubendi o dai richiedenti l'unione civile.

Art. 7– DANNI E RESPONSABILITA'

Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare delle spese degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitata al soggetto identificato ai sensi dell'art 6, comma primo, del presente regolamento (soggetto richiedente).

Nel caso di violazione del 3° comma dell'art 6, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitata al soggetto identificato ai sensi dell'art. 6, comma primo, (soggetto richiedente), la somma di € 150,00 (Centocinquanta) a titolo di contributo per le spese di pulizia.

Art. 8 – SERVIZI NON EROGATI

Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per cause imputabili al Comune si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.

Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alla parte richiedente.

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia.